



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 26/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

L'anno **duemilaventitre ventisei** del mese di **maggio** alle ore **19:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
DAOLIO PAOLO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno .

Deliberazione n. 7 del 26/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione ,precisando che il gestore Aprica ha proposto una revisione del PEF 2022-2025, ritenuta legittima dall'Ente valutatore COSEA .L'aumento in percentuale sul piano finanziario è di circa il 6% .

Il consigliere Novellini chiede cosa succede per le migliorie o gli investimenti che doveva fare il gestore e non sono stati fatti .

Il sindaco precisa che gli investimenti non fatti da Aprica saranno monetizzati a fine gestione del servizio in essere .

Novellini dice che il comune di Dosolo è sicuramente un comune virtuoso nella raccolta differenziata; chiedo poi a chi compete la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade. Il sindaco risponde che la competenza è del " proprietario " della strada ,per cui nel tratto della Provincia compete alla provincia ,anche se di fatto anche come comune si interviene per raccogliere tali rifiuti.

Il consigliere Novellini evidenzia che tale intervento potrebbe essere fatto in modo più puntuale dagli operatori del Comune che si vedono circolare sul territorio in due sul camioncino.

Il vice sindaco Nicoli invita in ogni caso i consiglieri a fare segnalazioni in tal senso ,perchè la raccolta di rifiuti abbandonati è un'attività che si fa regolarmente e se si conosce il problema si interviene.

Novellini concorda con quanto suggerito da Nicoli, ma aggiunge che quello che vede lui può essere visto anche dagli operai del Comune e potrebbero organizzarsi e fare la raccolta in tutta sicurezza

Il sindaco dice anche di aver fatto già presente al gestore, alla cooperativa che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, di tale esigenza di raccolta dei rifiuti abbandonati .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale

(IUC);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato in Aprica S.p.a. per il territorio del Comune di Dosolo;

Dato atto che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025", con la quale sono stati definiti i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022/2025;

Visto l'art. 7 della citata deliberazione n. 363 del 03/08/2021, che disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; e che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025;
- la trasmissione all'Autorità del piano economico finanziario avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Precisato che nel territorio in cui opera il Comune di Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune stesso;

Atteso che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come successivamente integrato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno del 19 aprile 2023 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31/05/2023, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 09/05/2022, ha individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022, lo schema III (livello qualitativo intermedio) per il periodo di riferimento (2023/2025) al fine della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/05/2022 di approvazione del Piano Economico-Finanziario 2022/2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, nel quale era esposto per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 330.389,00, al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e delle altre detrazioni ed al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Atteso che il Comune di Dosolo ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 01/12/2022, la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel territorio comunale;

Visto l'art. 8.5 della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, il quale dispone che al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Visti i seguenti articoli dell'Allegato A della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif:

- art. 4.7, il quale che recita testualmente: "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando

una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;

- art. 28.4, il quale recita testualmente: “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

Vista la nota ricevuta al prot. n. 3107/2023, e conservata gli atti dell'Ufficio Tributi, con la quale Aprica S.p.A. ha presentato istanza di revisione del PEF 2022/2025 ex art. 28.4 MTR-2 ARERA per l'annualità 2023, nella quale viene esplicitato che:

- gli obiettivi che verrebbero compromessi qualora non si provvedesse all'aggiornamento del PEF per l'anno 2023 sono quelli della sostenibilità economica e finanziaria del servizio;

- le circostanze straordinarie che pregiudicano la sostenibilità economica e finanziaria del servizio riguardano gli aumenti repentini dei costi delle materie prime, dei beni e dei servizi che si sono verificati nel corso dell'anno 2022;

Esaminato l'allegato Piano Economico - Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio, Aprica S.p.a., e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale, per effetto della revisione infra periodo ai sensi dell'art. 28.4 dell'Allegato A della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, espone per l'anno 2023 un costo complessivo di €uro 353.457,00, al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e delle altre detrazioni ed al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Tenuto conto che il piano finanziario revisionato (allegato 1) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed, in particolare, da:

- relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 “schema tipo della relazione di accompagnamento” della deliberazione ARERA n. 363/2021 (allegato 2);

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore Aprica S.p.a, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 3);

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile Finanziario del Comune di Dosolo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 4);

Dato atto che il Comune di Dosolo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF attraverso incarico affidato al Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), P.IVA 00579851205, C.F. 02460390376, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, 30/10, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore, e che, pertanto, la validazione è stata effettuata prima dell'approvazione della revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del P.E.F. 2022/2025 da parte del Consiglio Comunale;

Visto il Report di validazione della revisione straordinaria infra periodo del P.E.F. 2022/2025 rilasciato da Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), allegato al presente

atto (allegato 5);

Ritenuto per quanto sopra di approvare la revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano economico – finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, i relativi allegati ed il report di validazione, e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020, e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021 e n. 4 del 18/04/2023;

Visto il Regolamento comunale che disciplina la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2022;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese da n. 08 consiglieri presenti e votanti;

delibera

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che l'allegata revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, risulta completa, coerente e congrua nei dati e nelle informazioni rispetto al metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- 3) Di provvedere, conseguentemente, alla validazione della revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano Economico-Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, composto da:
 - P.E.F. 2022/2025 revisionato (allegato 1);
 - relazione di accompagnamento (allegato 2);
 - dichiarazione di veridicità rilasciata da Aprica S.p.A. (allegato 3);
 - dichiarazione di veridicità rilasciata da Comune di Dosolo (allegato 4);
 - report di validazione (allegato 5);
- 4) Di trasmettere la documentazione di cui al punto precedente ad ARERA ai fini della successiva approvazione;

Dopodiché, stante l'urgenza di approvare, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, la revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano economico - finanziario per la gestione dei rifiuti urbani del periodo 2022/2025,

delibera

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole , il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA